

TESTO PROPOSTO CORSI DI LAUREA

TITOLO I - FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

1. [per i cds non interclasse](#)
Il Corso di laurea in CHIMICA afferisce alla Classe delle lauree L-27 R di cui al D.M. 1648 del 19 dicembre 2023.
2. Il Corso di laurea in CHIMICA fa riferimento al Dipartimento di SCIENZE CHIMICHE ed è coordinato presso la Scuola di SCIENZE
Sono organi del Corso di laurea il Presidente e il Consiglio di Corso di laurea aggregato tra il Corso di laurea in CHIMICA e il Corso di Laurea Magistrale in CHIMICA, di seguito indicato con CCLA.
3. L'ordinamento didattico del Corso di laurea con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema definito dai Decreti Ministeriali e nel rispetto delle prescrizioni dell'ANVUR, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. L'attivazione annuale del Corso di laurea è subordinata alla verifica con esito positivo dei requisiti previsti dalla relazione di verifica presentata dalla Commissione del Presidio della qualità della didattica agli Organi di Ateneo nella fase di approvazione annuale dell'offerta formativa.
5. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo e con il Regolamento delle Scuole di Ateneo, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di laurea per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

ART. 2 AMMISSIONE (testo già approvato NON MODIFICARE)

1. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in CHIMICA è fissato annualmente dal Senato Accademico, in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e tecnologici e/o di posti-studio personalizzati così come previsto dalla normativa vigente.

2. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in CHIMICA devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di matematica, una adeguata capacità logica e di comprensione del testo e familiarità con la cultura scientifica.
Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3 e in base a quanto previsto dal bando di ammissione per quanto attiene le competenze linguistiche.

3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test

In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce le modalità e i contenuti della prova di ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi, anche con riferimento ai candidati con titolo estero, che sono resi noti attraverso il bando di ammissione.

La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.

E' possibile prevedere una diversa modalità di ingresso per gli studenti ammessi nell'ambito di specifici accordi internazionali.

4. Sono ammessi al Corso di laurea in CHIMICA, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.

5. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:

seguendo corsi di recupero on line con prove parziali e/o prova finale.

6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.

7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi

ripete il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati.

Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'allegato 2.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. Il Corso di laurea in CHIMICA può essere organizzato in un unico curriculum oppure in curricula ed è erogato in lingua italiana.
La didattica è erogata in modalità
a. *convenzionale*
2. L'attivazione dei curricula, proposta annualmente dal CCLA al Dipartimento di riferimento, viene resa nota nel Prospetto dell'Offerta formativa di Ateneo, ed è subordinata al numero minimo di studenti iscritti stabilito dalla struttura didattica di riferimento e indicato nell'avviso di ammissione.
3. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
4. Il presente Regolamento si completa con il documento (Allegato 2) predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di laurea con riferimento alla coorte di studenti dell'a.a..
5. Nell'allegato 2 sono definite, distintamente per ciascun curriculum previsto per il Corso di laurea in CHIMICA:
 - le attività formative proposte, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli;
 - il SSD oppure i SSD associati a ciascuna attività formativa;
 - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - le ore di didattica assistita per ciascuna attività formativa;
 - le eventuali propedeuticità, nei termini indicati dal Regolamento Studenti;
 - l'anno di corso in cui è prevista l'offerta di ciascun insegnamento;
 - il periodo di erogazione (semestre o trimestre);
 - la lingua di erogazione per ciascun insegnamento;
 - la modalità di erogazione della didattica per ciascun insegnamento;
 - il tipo di valutazione prevista per ciascun insegnamento;
 - l'elenco degli insegnamenti per i quali è richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati
 - l'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 8.
6. Tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente quali: gli obiettivi formativi del corso di studio e delle attività formative attivate, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea in CHIMICA sono resi noti e aggiornati nel sito web di Ateneo.
I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative approvati dal Presidente del CCLA sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.
L'orario delle attività didattiche è reso pubblico almeno 14 giorni prima dell'inizio di ciascun trimestre o semestre.
Le date degli esami e delle altre forme di verifica sono rese note secondo le indicazioni di Ateneo prima dell'inizio del trimestre o del semestre.

ART. 4 ESAMI E VERIFICHE DI PROFITTO

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Solo il superamento dell'accertamento conclusivo consente allo studente di acquisire i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 19. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame scritto, orale o entrambi, oppure relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, oppure prova di laboratorio, oppure esercitazione al computer.

Il docente responsabile dell'insegnamento, prima dell'inizio di ogni anno accademico, comunica le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, i criteri di valutazione e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
5. La conoscenza della lingua straniera, o delle ulteriori conoscenze linguistiche, verrà verificata attraverso una prova di conoscenza della lingua inglese, al cui superamento si acquisiranno i 3 CFU previsti. In alternativa, i 3 CFU possono essere acquisiti dagli studenti in possesso di adeguata certificazione.

I risultati degli stage verranno verificati dal docente responsabile designato dal CCLA, [\[indicare le modalità\]](#) in termini di competenze e abilità raggiunte attraverso la valutazione delle relazioni dei tutor ed eventualmente con un colloquio individuale.

opzionale

I risultati dei tirocini verranno verificati dal docente responsabile designato dal CCLA, attraverso la valutazione delle relazioni dei tutor ed eventualmente con un colloquio individuale.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati e i relativi CFU saranno riconosciuti dal CCLA o da una commissione designata dal CCLA, in sostituzione di quelli attribuiti ad attività formative preventivamente individuate e previste dal piano di studio.
6. Il CCLA procederà alla verifica dell'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi acquisiti dallo studente dopo un periodo di 20 anni dalla registrazione dell'esame, e alla conferma anche solo parzialmente dei CFU acquisiti.

ART. 5 PROVA FINALE

1. La prova finale consiste nell'esposizione scritta e orale di un argomento di interesse chimico scelto dallo/a studente/essa in accordo con un/una docente che lo/la supervisiona. Le norme che regolano la prova finale sono specificate in un apposito regolamento del Corso di Studi. Il lavoro di preparazione della prova finale può essere svolto in uno dei laboratori di ricerca del Dipartimento al quale il Corso di Studi afferisce, nel corso di uno stage presso un'industria o un ente di ricerca esterno o in un gruppo di ricerca di un altro dipartimento dell'Ateneo. L'argomento della prova finale può consistere in un breve rapporto sull'attività svolta.
2. La prova finale potrà essere sostenuta in lingua inglese [\[indicare quale lingua\]](#), preventivamente

concordata con il CCLA, e in questo caso dovrà essere predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta.

3. Qualora per lo sviluppo della prova finale vengano messi a disposizione del laureando informazioni e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, il docente di riferimento potrà richiedere la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico
4. L'elaborato presentato per la prova finale sarà reso pubblico nell'archivio ad accesso aperto dell'Università degli Studi di Padova, dedicato alle tesi ed elaborati finali di corsi di studio dell'Ateneo previo consenso dell'autore. Gli elaborati sono pubblicati immediatamente o con modalità posticipata (embargo) tramite Licenza concessa dagli autori. L'autore dell'elaborato mantiene tutti i diritti d'autore previsti dalla normativa sul diritto d'autore, permettendo alcuni usi per l'accesso aperto, in continuità con il Regolamento sull'Accesso Aperto dell'Ateneo.

ART. 6 CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma *(indicare le lettere previste)*
 - a) della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di base, caratterizzanti, affini o integrativi e a libera scelta, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente.
$$MP = (\sum v_i c_i / \sum c_i) 110/30.$$

Da tale calcolo sono escluse le attività formative fuori piano.
 - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale;
 - c) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera.
3. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 e per l'attribuzione della lode sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLA e riportati nel Regolamento della prova finale disponibile sul sito web del Dipartimento.
4. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni).

TITOLO II – NORME DI FUNZIONAMENTO

ART. 7 OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per le attività formative specificate nell'allegato 2 e sarà accertata dal docente nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato il 100% delle eventuali ore di attività di laboratorio, o attività similari, necessarie per lo svolgimento del programma previsto. Le ore di frequenza non effettuate devono essere recuperate con le modalità e nei tempi fissati dal CCLA.
2. È facoltà del docente non ammettere alla frequenza di un laboratorio, o attività similare, gli studenti che non abbiano superato le verifiche finali del profitto indicate nell'Allegato 2 come propedeutiche al laboratorio stesso o all'insegnamento in cui il laboratorio è inserito.
3. Il Corso di laurea in CHIMICA prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti, secondo quanto previsto dal Regolamento delle carriere degli studenti.

ART. 8 ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI

1. Per l'iscrizione al secondo anno di corso vale quanto indicato all'art. 2 del presente Regolamento in relazione all'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.
2. Per il sostenimento degli esami del secondo anno è necessario aver superato un insieme definito di insegnamenti indicato nell'allegato 2.
3. Per il sostenimento degli esami del terzo anno è necessario è necessario aver superato 70 CFU tra gli specifici insegnamenti indicati nell'allegato 2.

ART. 9 TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI E PASSAGGI DI CORSI DI STUDIO

1. Il trasferimento da altri Atenei e il passaggio di corso di studio sono consentiti previa verifica di tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.
2. In presenza di riconoscimenti e/o convalide il CCLA o la Commissione per il riconoscimento dei crediti delegata dal CCLA propone l'anno di corso di iscrizione in base ai seguenti criteri:
 - per essere ammessi al secondo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 27 CFU.
 - per essere ammessi al terzo anno è necessario avere ottenuto il riconoscimento di almeno 70 CFU.
3. Nel caso di trasferimento o passaggio al primo anno di corso è necessario avere sostenuto la prova di cui all'art. 2 nei tempi e nei modi previsti nel relativo avviso o bando di ammissione.
4. Nel caso di trasferimento ad anni successivi al primo e qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili sarà predisposta una graduatoria sulla base dei seguenti criteri. **Criterio 1: Maggior numero di CFU riconosciuti nel seguente modo: si escludono i CFU che vengono riconosciuti come crediti a libera scelta, e si attribuisce peso 1 ai CFU relativi ad insegnamenti di matematica (in tutte le sue declinazioni) e chimica generale e peso 0,7 a tutti gli altri insegnamenti. Criterio 2: a parità di CFU pesati secondo il criterio 1, la media maggiore dei voti ottenuti negli esami riconosciuti pesata rispetto al numero di CFU calcolati con il criterio 1.**

Commentato [CF1]: Questa è la somma dei CFU di matematica e Chimica Generale e Inorganica. Ma prima ammettevamo anche studenti che avessero un numero minore di crediti, per cui potremmo fare 24.

ART. 10 RICONOSCIMENTO CREDITI

1. Il riconoscimento dei CFU maturati in corsi di studio precedenti avviene ad opera del CCLA o di una apposita commissione nominata dal CCLA secondo i seguenti criteri:
 - a. se lo studente proviene da un Corso di laurea della medesima classe: fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività formative purché nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLA. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in modalità a distanza, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2012 n. 19;
 - b. se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, fermo restando che la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 40%, il riconoscimento avviene tramite l'individuazione di attività formative presenti nell'allegato 2 del Corso di laurea di arrivo prevedendo anche eventuali prove integrative per la verifica delle conoscenze. Possono essere altresì riconosciute altre attività

formative purch  nell'ambito dei soli crediti a libera scelta. I mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLA.

2. In base alla normativa vigente il CCLA o una apposita commissione nominata dal CCLA possono riconoscere fino ad un massimo di 48 CFU per le seguenti conoscenze e abilit :
 - a. conoscenze o abilit  professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, o, ad altre conoscenze ed abilit  maturate in attivit  formative di livello post secondario;
 - b. attivit  formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonch  alle altre conoscenze e abilit  maturate in attivit  formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'universit  abbia concorso;
 - c. conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.
3. L'assegnazione dell'obsolescenza dei contenuti conoscitivi e dei crediti maturati in percorsi formativi precedenti si applica trascorsi 20 anni dalla loro acquisizione.
4. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avverr  secondo le seguenti regole:
 - nel caso in cui un'attivit  formativa venga riconosciuta per pi  attivit  formative, per tutte viene mantenuto il voto, se previsto;
 - nel caso in cui pi  attivit  formative siano riconosciute per una o pi  attivit  formative, per tutte viene registrata la media dei voti ottenuti, se previsti. La media dei voti sar  pesata sui CFU se esiste l'informazione, altrimenti sar  la media aritmetica;
 - gli esami sostenuti presso le Accademie Militari, l'universit  del Vaticano e della Repubblica di San Marino vengono sempre registrati con valutazione approvato;
 - negli altri casi il CCLA delibera motivando quale voto attribuire.

ART. 11 PIANI DI STUDIO

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio. Il piano degli studi deve essere compilato, ed eventualmente aggiornato annualmente, entro i termini e nei modi stabiliti dalla competente struttura didattica.
2. Le attivit  formative autonomamente scelte dallo studente, purch  coerenti con il progetto formativo e approvate dal CCLA, possono essere scelte tra gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini erogati nell'Ateneo o, sulla base di apposite convenzioni, in altri Atenei e in altre istituzioni. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento
3. Lo studente pu  inserire "fuori piano":
 - attivit  formative erogate dal proprio corso di studi ulteriori rispetto a quelle inserite nel piano di studio;
 - attivit  formative erogate in un diverso corso di studi fino ad un massimo di 24 CFU per anno accademico.Tali attivit  fuori piano non contribuiscono al conseguimento del titolo e non sono considerate per l'attribuzione dei benefici economici.
4. Il piano di studio di ciascuno studente non potr  comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attivit  formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e successive modificazioni.
5. Il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilit  nazionale/internazionale deve essere accompagnato dal "*Learning Agreement*" che individua l'insieme delle attivit  formative da superare durante la mobilit  e – in corrispondenza – l'insieme delle attivit  del piano di studio che non

saranno sostenute.

I due documenti costituiscono il piano di studio **dello studente che segue un programma di mobilità**. Il suddetto piano di studio potrà essere aggiornato sulla base della documentazione relativa al processo di riconoscimento degli studi svolti all'estero.

6. Agli studenti con disabilità viene garantito il necessario supporto per l'eventuale predisposizione di un piano di studi individualizzato che, nel rispetto dei vincoli fissati dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, può prevedere la sostituzione di attività formative obbligatorie con altre attività valutate equivalenti dal CCLA.

ART. 12 TUTORATO

1. Il CCLA può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dalle strutture competenti

ART. 13 VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Il CCLA attua le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente con le modalità e le scadenze definite dalla Commissione per il Presidio della qualità della didattica.

ART. 14 VALUTAZIONE DEL CARICO DIDATTICO

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b del Regolamento didattico di Ateneo, **alle Commissioni paritetiche docenti-studenti** spetta il compito di valutare la coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi avvalendosi delle analisi prodotte dal CCLA.

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 15 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal CCLA con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Tali modifiche devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio della Scuola di Scienze acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
2. Le modifiche al regolamento, previa verifica della loro conformità al Regolamento didattico di ateneo, allo schema tipo di Regolamento didattico di corso di studio e alla normativa vigente sono emanate con decreto del Rettore.
3. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento/ Scuola o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
4. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLA.

ART. 16 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla coorte **a.a. 2025-2026**

